

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE E BAR  
PRESSO IL CENTRO DI PREPARAZIONE OLIMPICA “GIULIO ONESTI” DI ROMA**

**SCHEMA DI CONTRATTO**

## **CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI**

### **TRA**

CONI SERVIZI con sede in \_\_\_\_\_, Prov. \_\_\_\_\_, Via/Piazza \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, CAP \_\_\_\_\_, codice fiscale n. \_\_\_\_\_ e partita. IVA n. \_\_\_\_\_, di seguito denominata "CONI SERVIZI", nella persona di \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_, Prov. \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_, autorizzata alla stipula del presente contratto ("Contratto") in virtù dei poteri conferitigli con \_\_\_\_\_,

### **E**

L'Impresa \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, Prov. \_\_\_\_\_, Via/Piazza \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, CAP \_\_\_\_\_, C.F. n. \_\_\_\_\_ e P. IVA n. \_\_\_\_\_, iscritta presso il Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_, al n. \_\_\_\_\_, tenuto dalla C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_, di seguito definita "Fornitore", nella persona di \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_, autorizzata alla stipula del presente Contratto in virtù dei poteri conferitigli da \_\_\_\_\_,

### **PREMESSO CHE**

- a) CONI SERVIZI ha esperito una procedura di gara per l'affidamento servizio di ristorazione e bar presso il centro di preparazione olimpica Giulio Onesti, il cui bando è stato pubblicato sulla GUUE n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e sulla GURI n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
- b) in base alla comunicazione di aggiudicazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di CONI SERVIZI, il Fornitore è risultato aggiudicatario del servizio oggetto della gara;
- c) il Fornitore, sottoscrivendo il Contratto, dichiara che quanto risulta dal Contratto, dal Disciplinare e dal Capitolato Tecnico di gara definisce in modo adeguato e completo

l'oggetto del servizio e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione dello stesso;

- d) il Fornitore, ai sensi dell'articolo 103, D.Lgs. n. 50/2016, ha prestato la cauzione, recante n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e rilasciata da \_\_\_\_\_, per un importo totale pari ad € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e presentato altresì la documentazione richiesta dal Disciplinare di gara ai fini della stipula del Contratto, la quale, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- e) il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al Contratto;
- f) con riferimento all'articolo 53, comma 16 ter, d.lgs. 165/2001, il Fornitore, sottoscrivendo il Contratto, attesta altresì di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

## **ARTICOLO 1**

### ***Norme regolatrici e disciplina applicabile***

1. Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Disciplinare con i relativi allegati, la documentazione amministrativa, l'Offerta Tecnica e tutti gli elaborati che la costituiscono, l'Offerta Economica costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
2. L'esecuzione del servizio oggetto del Contratto è, pertanto, regolata:

- a) dalle clausole contenute nel presente contratto che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
  - b) dalle clausole del Disciplinare di gara e relativi allegati, dal Capitolato Tecnico e ogni altro atto di gara, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
  - c) dal Codice Civile, dal D.Lgs. n. 50/2016, dal D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. e dalle altre disposizioni normative nazionali e regionali, attualmente vigenti in materia contrattuale.
3. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti della “*Gara per affidamento del servizio di ristorazione e bar presso il centro di preparazione olimpica Giulio Onesti*” prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dal Fornitore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest’ultimo ed espressamente accettate dalla Committente.
  4. Le clausole del Contratto saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per effetto di norme e/o disposizioni primarie e/o secondarie, aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, il Fornitore rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all’incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

## **ARTICOLO 2**

### **Oggetto**

1. CONI SERVIZI affida al Fornitore il servizio di ristorazione e bar presso il centro di preparazione olimpica Giulio Onesti, con le modalità richiamate nel Capitolato Tecnico e relativi allegati, nel Disciplinare di gara e relativi allegati, nonché - ove compatibili e migliorative per il CONI SERVIZI - nell’offerta presentata dal Fornitore in sede di gara.
2. Con il Contratto, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti di CONI SERVIZI ad eseguire tutti i servizi, dettagliatamente descritti nel Disciplinare, nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica dallo stesso prodotta in sede di gara, il tutto nei limiti dell’importo del

valore economico complessivo pari ad € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ IVA esclusa, offerto in sede di gara nonché dei prezzi indicati in sede di Offerta Economica.

3. CONI SERVIZI nel corso dell'esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei casi e con le modalità previste dall'articolo 106, D.Lgs. n. 50/2016, variazioni in aumento e in diminuzione nei limiti previsti nel richiamato articolo.

### **ARTICOLO 3**

#### ***Durata del contratto e Corrispettivi***

1. Il Contratto avrà una durata di \_\_\_\_\_ mesi dalla data di avvio dell'esecuzione del Contratto, comunicata al Fornitore dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) nominato da CONI SERVIZI.
2. Come previsto nel Bando di gara, CONI SERVIZI si riserva l'insindacabile facoltà di ordinare, ed il Fornitore ha l'obbligo di accettare, un'eventuale ripetizione di servizi identici/analoghi a quelli oggetto del presente Contratto, agli stessi patti e condizioni ivi riportati, per un massimo di 24 (ventiquattro) mesi.
3. Il Committente, altresì, si riserva di concedere proroga limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura necessaria per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.
4. Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 2, i corrispettivi contrattuali dovuti dal Committente per il pieno e corretto svolgimento del servizio oggetto del presente Contratto sono determinati sulla base del ribasso % da quest'ultimo riportato nell'Offerta economica prodotta in sede di gara.
5. Per le attività previste dal Contratto, il Fornitore riceverà il corrispettivo offerto in sede di gara pari a Euro \_\_\_\_\_, esclusa IVA per la Colazione  
a Euro \_\_\_\_\_, esclusa IVA per il Pranzo  
a Euro \_\_\_\_\_, esclusa IVA per la Cena  
a Euro \_\_\_\_\_, esclusa IVA per la giornata alimentare completa

6. Per i Servizi aggiuntivi indicati all'articolo 18 del Capitolato Tecnico il Fornitore riceverà una fee fissa comprensiva di Iva per ogni utente/cliente pari a quanto stabilito al citato articolo.
7. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo non potrà vantare alcun diritto nei confronti del Committente.
8. I corrispettivi contrattuali sono stati quantificati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
9. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.
10. Il Fornitore deve corrispondere a CONI SERVIZI, per tutti i servizi descritti nel Capitolato Tecnico (compreso i servizi aggiuntivi indicati all'articolo 18 del Capitolato Tecnico e i servizi verso soggetti esterni al Centro), una percentuale del 20% degli incassi al netto dell'IVA.
11. Tale Royalty non verrà richiesta esclusivamente per gli incassi generati dall'applicazione del prezzo forfettario stabilito per il personale dipendente Coni Servizi e/o delle Federazioni all'articolo 18 del Capitolato Tecnico (€ 8,00 per il pasto completo e € 6 per il Mezzo pasto).

#### **ARTICOLO 4**

##### ***Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità***

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al precedente Articolo 2, paragrafo 2, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale, integralmente e a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico, negli atti presentati dal Fornitore in sede di gara (Offerta Tecnica/Relazione tecnica), pena l'applicazione delle penali di cui oltre e/o la risoluzione di diritto del Contratto.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga ai sensi di legge, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nel Disciplinare di gara e relativi allegati, nonché nell'Offerta Tecnica prodotta dal Fornitore in sede di gara, ove compatibile e migliorativa per CONI SERVIZI. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazione.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui al precedente Articolo 2, paragrafo 2, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti di CONI SERVIZI assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne CONI SERVIZI da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da CONI SERVIZI e da terzi autorizzati.
7. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere negli uffici di CONI SERVIZI nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

## **ARTICOLO 5**

### ***Obbligazioni specifiche del Fornitore***

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Contratto, a:
  - a) garantire la continuità dei servizi presi in carico coordinandosi, tramite il Responsabile del Procedimento, con eventuali Fornitori a cui è subentrato;
  - b) erogare tutti i servizi previsti, in conformità a quanto stabilito nella Relazione Tecnica, nella documentazione di gara con particolare riferimento al Capitolato Tecnico ed all'Offerta Tecnica (Relazione tecnica), impiegando tutte le attrezzature ed il personale necessario per la loro realizzazione;
  - c) adottare, nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti di CONI SERVIZI, coerentemente con quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro e rischi da interferenza, nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati;
  - d) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni
  - e) utilizzare, per l'erogazione dei servizi, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di adeguata preparazione professionale. A tal fine il Fornitore si impegna ad impartire un'adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale, il tutto coerentemente a quanto proposto in sede di Offerta Tecnica;
  - f) osservare, integralmente, tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;
  - g) erogare i servizi oggetto del Contratto ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel Contratto, nel Capitolato Tecnico e nel Disciplinare di gara e relativi allegati;

- h) manlevare e tenere indenne CONI SERVIZI dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dallo svolgimento dei servizi oggetto del Contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
  - i) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
  - j) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
  - k) essere consapevole che CONI SERVIZI si riserva il diritto di richiedere al Fornitore l'allontanamento di quel personale o incaricati che a suo insindacabile giudizio non ritenga essere in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento delle attività;
  - l) osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate da CONI SERVIZI, per quanto di rispettiva ragione.
2. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere CONI SERVIZI, le fatture relative a ciascun periodo di riferimento e la documentazione comprovante la prestazione dei servizi oggetto della fatturazione.

## **ARTICOLO 6**

### ***Clausola sociale***

1. Nel rispetto di quanto previsto dagli Accordi Nazionali di Categoria e dagli accordi comunitari, in caso di cambio di gestione, il Fornitore si impegna ad assorbire ed utilizzare prioritariamente nell'espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante.
2. A tal fine, forma parte integrante del presente contratto il programma di inserimento così come approvato da CONI SERVIZI

## **ARTICOLO 7**

### ***Modalità e termini di esecuzione del servizio***

1. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da CONI SERVIZI
2. L'erogazione di ciascun servizio si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuna esclusa.
3. Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l'esecuzione di ciascun servizio deve avvenire secondo quanto previsto negli atti di cui all'articolo 4, comma 2, del Contratto.
4. Il Fornitore deve erogare i servizi nel rispetto degli orari, percorsi e delle modalità stabilite pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

## **ARTICOLO 8**

### ***Valutazione e controllo quali/quantitativo***

1. Il Fornitore si obbliga a consentire a CONI SERVIZI di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. Le verifiche di conformità in corso di esecuzione verranno effettuate da CONI SERVIZI a campione, con modalità comunque idonee a garantire la verifica della correttezza delle prestazioni previste dal Capitolato Tecnico e dall'Offerta Tecnica.
3. In caso di inosservanza totale o parziale di quanto previsto, il Fornitore sarà soggetto a contestazione da parte di CONI SERVIZI La contestazione determina l'interruzione dei termini di pagamento del corrispettivo.
4. Il Fornitore, si impegna ad inviare a CONI SERVIZI con cadenza bimestrale, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, almeno le seguenti informazioni:
  - a) attuale grado di esecuzione in termini di valori economici e prestazionali già erogati;
  - b) valore residuo del Contratto;
  - c) altre informazioni o documenti di interesse espressamente richieste da CONI SERVIZI.

5. Resta inteso che CONNI SERVIZI si riserva la facoltà di richiedere la consegna di report contenenti informazioni di interesse aggiuntive a quelle sopra elencate.
6. Qualora le prestazioni rese non siano rispondenti agli standard quali/quantitativi stabiliti, il Responsabile del Procedimento, in caso di non conformità grave, contatta l'incaricato referente indicato del Fornitore richiedendo l'immediato intervento risolutivo e contestualmente compila il modulo di non conformità.
7. Qualora la qualità rilevata a seguito dei suddetti controlli risulti insufficiente rispetto agli standard stabiliti, verranno applicate le penalità di cui al successivo articolo 12.
8. Tali penalità verranno comminate anche in caso di mancata effettuazione del servizio o di esecuzione difforme nelle modalità e nei tempi rispetto a quelle concordate.
9. Sulla base di quanto previsto nel successivo Articolo 9, resta comunque fermo che le attività di accettazione/verifica da parte di CONI SERVIZI si intendono perfezionate esclusivamente a seguito dell'avvenuta approvazione, da parte del DEC nominato da CONI SERVIZI, di quanto effettivamente maturato dal Fornitore.
10. Il Fornitore dovrà trasmettere a CONI SERVIZI con periodicità almeno trimestrale, alcuni dati ai fini reportistici con riguardo agli ordini emessi ed evasi ed alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle forniture prestate dovranno essere forniti nelle forme e modalità specificate nel Capitolato Tecnico.
11. La mancata produzione o il ritardo nella trasmissione dei report comporterà l'applicazione automatica delle penali per l'importo determinato nel Capitolato Tecnico.
12. Al fine di riscontrare, in maniera oggettiva, il rispetto dei livelli di prestazioni previsti, CONI SERVIZI durante tutta la durata si riserva la facoltà di effettuare verifiche ispettive a campione presso i luoghi ove la ditta aggiudicataria deva eseguire le prestazioni contrattuali.
13. Le verifiche ispettive potranno riguardare:
  - le prescrizioni previste nella documentazione di gara, in particolare nel Capitolato Tecnico, al cui inadempimento è collegata l'applicazione di penali;
  - gli aspetti/requisiti attinenti al prodotto e/o processo e/o servizio che si ritiene opportuno sottoporre a verifica;

- tutti gli aspetti ritenuti critici in considerazione della loro complessità ed importanza ed indipendentemente dalla circostanza che alla violazione di tali requisiti o al mancato rispetto di tali procedure siano collegate specifiche penali.

## **ARTICOLO 9**

### ***Fatturazione e pagamenti***

1. La liquidazione e il pagamento degli importi dei servizi pienamente e correttamente resi è disposta dal Committente con cadenza mensile, previa presentazione da parte del Fornitore di regolari fatture. Le fatture dovranno essere corredate da un dettagliato estratto conto dei servizi forniti, nella quale l'appaltatore potrà procedere a compensare le somme dovute alla CONI Servizi ai sensi del precedente art. 3.
2. La fattura potrà essere emessa solo a seguito dell'emissione dell'Ordine di Acquisto – OdA da parte della Direzione Acquisti.
3. In ottemperanza al D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità elettronica, secondo il formato di cui all'allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n. 55/2013.
4. Il Codice Univoco Ufficio assegnato dall'I.P.A. ([www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it)) a questa Stazione Appaltante, da inserire obbligatoriamente nell'elemento del tracciato della fattura elettronica denominato “Codice Destinatario”, è il seguente: UFEEXY.
5. Il Codice Univoco Ufficio è un'informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'ufficio destinatario.
6. Al fine di agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture, oltre al “Codice Univoco Ufficio”, il Fornitore dovrà obbligatoriamente indicare nella fattura elettronica, ove previsto, anche le seguenti informazioni:
  - Codice Identificativo Gara – <CIG>
  - Numero Ordine di Acquisto – OdA

Per quanto di proprio interesse sul sito [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it) sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio.

7. Coni Servizi si riserva di non procedere al pagamento delle fatture nei seguenti casi:
  - che non siano trasmesse in modalità elettronica;
  - per le quali si riscontri l'incompletezza e/o l'erroneità delle informazioni richieste (es. mancanza dell'indicazione del numero di ODA e CIG relativo; non correttezza del numero di ODA/CIG, ecc.);
  - per le quali si riscontri l'incoerenza tra i dati riportati nella fattura e le informazioni contenute negli altri documenti di acquisto (es. data di emissione della fattura anteriore alla data di emissione dell'ODA; indicazione di importi differenti nella fattura rispetto all'ODA; ecc.).
8. L'importo di ciascuna fattura potrà essere decurtato delle eventuali penali applicate in compensazione, come determinate nelle modalità descritte nel successivo Articolo 12.
9. Come previsto nel precedente Articolo 7, resta comunque fermo che le fatture potranno essere emesse dal Fornitore esclusivamente previa accettazione da parte del DEC della documentazione prodotta a corredo delle stesse, nonché approvazione di quanto effettivamente maturato dal Fornitore.
10. I pagamenti verranno effettuati a 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture relative al mese di riferimento. Il Committente, prima di procedere al pagamento del corrispettivo dovuto, acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
11. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui al successivo Articolo 10; in difetto di tale comunicazione, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

12. Resta tuttavia inteso che, per nessun motivo ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere l'erogazione del servizio e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel Contratto. Il Fornitore che interromperà arbitrariamente e/o unilateralmente le prestazioni contrattuali sarà considerato diretto responsabile degli eventuali danni diretti ed indiretti subiti da CONI SERVIZI e da terzi.

## **ARTICOLO 10**

### ***Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa***

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta del presente Contratto.
2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'articolo 3 della Legge 136/2010, sono \_\_\_\_\_.
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare a CONI SERVIZI le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'articolo 3, comma 7, Legge 136/2010.
4. Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 9-bis, Legge 136/2010.
5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione a CONI SERVIZI ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stessa.
7. CONI SERVIZI verificherà che nei contratti di subappalto, secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara, sia inserita, a pena di nullità assoluta del Contratto, un'apposita

clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere a CONI SERVIZI, oltre alle informazioni di cui all'articolo 105, D.Lgs. n. 50/2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge sopracitata. E' facoltà di CONI SERVIZI richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3 della Legge 136/2010.

## **ARTICOLO 11**

### **Trasparenza**

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
  - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
  - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
  - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e a rendere meno onerosa l'esecuzione e la gestione della presente fornitura rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del rapporto contrattuale, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

## **ARTICOLO 12**

### ***Penali***

1. Le penali sono definite nel paragrafo 55 del Capitolato Tecnico.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto da CONI SERVIZI. CONI SERVIZI provvederà a comunicare con le medesime modalità gli inadempimenti e la conseguente applicazione di penalità secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico.
3. In caso di contestazione dell'inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto a CONI SERVIZI, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano a CONI SERVIZI nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano adeguatamente documentate o ritenute idonee, a giudizio di CONI SERVIZI, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite al paragrafo 55 del Capitolato Tecnico a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
4. CONI SERVIZI potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a garanzia degli adempimenti previsti dal Contratto.
5. Nell'ambito del Contratto si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore stimato del Contratto, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

## **ARTICOLO 13**

### ***Garanzia definitiva***

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103, D.Lgs. n. 50/016, ha costituito a favore di CONI SERVIZI una garanzia fideiussoria. Detta garanzia, incondizionata ed irrevocabile e prodotta secondo le modalità definite nel Disciplinare di gara, prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all'articolo 1944, comma 2, c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta di CONI SERVIZI
2. La garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore.
3. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che CONI SERVIZI ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla polizza fideiussoria per l'applicazione delle penali.
4. La garanzia è progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'importo garantito.
5. Qualora l'ammontare della garanzia definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte di CONI SERVIZI

#### **ARTICOLO 14**

##### ***Riservatezza***

1. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. n. 196/2003 ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal servizio in oggetto, il Fornitore, in persona del legale rappresentante, è designato da CONI SERVIZI quale Responsabile esterno del trattamento dei dati, anche sensibili.
2. Il Fornitore si impegna a:

- a) trattare tutti i dati personali che gli verranno comunicati dagli interessati e comunque dagli utenti del servizio, da CONI SERVIZI per le sole finalità connesse allo svolgimento dei servizi affidati, in modo lecito e secondo correttezza;
  - b) nominare per iscritto tutti gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni;
  - c) garantire la riservatezza di tutti i dati e di tutte le notizie e le informazioni patrimoniali, statistiche, anagrafiche, tecniche, amministrative e di qualunque altro genere, comunque acquisite e/o che gli verranno trasmesse dagli interessati in conseguenza dei servizi resi, impedendone l'accesso a chiunque (con la sola eccezione del proprio personale espressamente nominato quale incaricato del trattamento), nonché la diffusione a terzi, per nessuna ragione ed in nessun momento, presente o futuro, se non nei casi previsti dalla legge o se non previa espressa autorizzazione scritta da CONI SERVIZI
  - d) tenere conto di eventuali successive comunicazioni/disposizioni di CONI SERVIZI in materia di sicurezza e protezione dei dati personali.
3. A tale scopo l'Impresa adotta:
- a) modalità di erogazione del servizio coerenti e rispettose della normativa in tema di privacy e sicurezza dei sistemi informatici;
  - b) misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 31 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196;
  - c) tutte le misure di sicurezza, previste dagli art. 33, 34, 35 e 36 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi di cui all'art. 31, analiticamente specificate nell'allegato B al decreto stesso, denominato "Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza".

## **ARTICOLO 15**

### ***Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa***

1. Il Fornitore dichiara di assicurare il suo personale contro gli infortuni, nonché si impegna a renderlo edotto dei rischi ai quali può andare soggetto.
2. Il Fornitore è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione all'interno e fuori delle strutture di CONI SERVIZI, per fatti ed attività connesse all'esecuzione del Contratto.
3. Il Fornitore si impegna a rispondere pienamente dei danni a persone e cose di CONI SERVIZI e/o di terzi, che potessero derivare dall'espletamento del servizio ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti, manlevando CONI SERVIZI da ogni responsabilità.
4. A tale scopo, il Fornitore ha costituito idonea polizza assicurativa che copre tutti i rischi specificati, alle condizioni normative di cui al paragrafo 18 del Disciplinare di gara.
5. Il Fornitore, infine, assume a proprio carico le responsabilità derivanti dal buon funzionamento del servizio anche in caso di scioperi e vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio e includendo gli eventuali danni nell'ambito della copertura assicurativa sopra prevista.
6. Il Fornitore allega al presente Contratto copia autentica della polizza assicurativa, che copre ogni rischio di responsabilità civile per danni, comunque arrecati a persone o cose, per colpa dell'impresa aggiudicataria.
7. Qualora il Fornitore, o chi per esso, non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, CONI SERVIZI resta autorizzata a provvedere direttamente alla riparazione o risarcimento del danno subito, addebitando il relativo importo al Fornitore.
8. Qualora il Fornitore non adottasse correttamente tutti i sistemi previsti dal Capitolato Tecnico e da tale comportamento derivassero problemi ai dipendenti di CONI SERVIZI, dovrà provvedere direttamente al risarcimento del danno provocato.
9. Come specificato, il Fornitore sarà ritenuto direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni accertati di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e cose che risultassero causati dal proprio personale.

10. Il Fornitore, in ogni caso, dovrà provvedere a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati. L'accertamento dei danni sarà effettuato dai rappresentanti di CONI SERVIZI, in contraddittorio con i rappresentanti del Fornitore.
11. In caso di assenza dei rappresentanti del Fornitore, si procederà agli accertamenti dei danni in presenza di due testimoni, anche dipendenti di CONI SERVIZI, senza che il Fornitore possa sollevare eccezione alcuna.

## **ARTICOLO 16**

### ***Risoluzione e clausola risolutiva espressa***

1. A prescindere dalle ulteriori cause di risoluzione dei contratti, CONI SERVIZI potrà risolvere il Contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata AR, nei seguenti casi:
- a) gravi e/o reiterati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
  - b) applicazione di penali per un ammontare uguale o superiore al 10% del valore del Contratto;
  - c) violazione delle norme in materia di cessione del Contratto e dei crediti;
  - d) inadempimento agli obblighi assunti ai sensi del precedente Articolo 6, per un lasso temporale superiore ai tre mesi;
  - e) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del Contratto;
  - f) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo 13 "*Garanzia definitiva*" del presente Contratto;
  - g) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per due volte consecutive;
  - h) mancato rispetto degli obblighi assunti dal Fornitore in sede di formulazione dell'Offerta o inadempimento agli accordi raggiunti dal medesimo con le Organizzazioni Sindacali di cui all'articolo 18, comma 5 del presente Contratto.
2. In tutti i predetti casi di risoluzione CONI SERVIZI ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, nonché di procedere nei

confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. Ai sensi, dell'art. 110, D.Lgs. n. 50/2016 resta nella facoltà di CONI SERVIZI rivolgersi per l'esecuzione del servizio appaltato alla successiva impresa che ha presentato la migliore offerta.

3. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Contratto saranno oggetto di segnalazione all'ANAC e potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore

## **ARTICOLO 17**

### **Recesso**

1. CONI SERVIZI ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A.R.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
  - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
  - b) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
  - c) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;

- d) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto e/o ogni singolo rapporto attuativo;
  - e) per gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sui lavoro, ai sensi del d.lgs. 81/08;
  - f) cessione del Contratto, ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 22;
3. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per CONI SERVIZI
  4. In caso di recesso di CONI SERVIZI, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.

## **ARTICOLO 18**

### ***Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro***

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. CONI SERVIZI avrà la facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per l'espletamento del servizio.
3. Il Fornitore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto di categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permarrà anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

4. Il Fornitore sarà tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.
5. Gli obblighi, assunti dal Fornitore in sede di formulazione dell'offerta, nonché il contenuto dell'eventuale accordo raggiunto dal medesimo con le Organizzazioni Sindacali e finalizzato ad armonizzare le mutate esigenze tecnico-organizzative dell'appalto con il mantenimento dei livelli occupazionali, costituiscono parte integrante ed efficace del presente Contratto. Il loro inadempimento comporterà la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c., con riscossione della cauzione definitiva prestata a titolo di penale, fatto salvo l'obbligo di risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.
6. Il Fornitore dovrà certificare a CONI SERVIZI l'avvenuto pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali nonché l'applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL di categoria e dagli accordi integrativi territoriali, ai lavoratori, compresi i soci lavoratori qualora si tratti di cooperativa, impiegati nel servizio oggetto dell'appalto. A tal fine l'impresa si impegna a produrre CONI SERVIZI la seguente documentazione relativa al personale impiegato nel servizio de quo, all'inizio dell'appalto e successivamente entro il 15 gennaio di ogni anno:
  - fotocopia libro matricola operatori impiegati abitualmente, occasionalmente o promiscuamente nell'appalto;
  - variazioni del personale in servizio – cessazioni, destituzioni, nuove assunzioni;
  - numero matricola desunto dal libro matricola, eventuale badge assegnato, luogo di lavoro, qualifica, livello retributivo.

CONI SERVIZI verificherà la regolarità contributiva del Fornitore secondo quanto previsto dall'articolo 31 del D.L. 69/2013-I. 98/2013.

## **ARTICOLO 19**

### ***Responsabile della commessa***

1. Con la stipula del presente Contratto il Fornitore individua nel Sig. \_\_\_\_\_ il Responsabile della commessa, denominato "Incaricato Referente", il quale è il referente nei confronti di CONI SERVIZI.

2. I dati di contatto dell'Incaricato Referente sono:

numero telefonico \_\_\_\_\_, numero di fax  
\_\_\_\_\_, indirizzo e-mail  
\_\_\_\_\_.

3. L'eventuale sostituzione dell'Incaricato Referente dovrà essere tempestivamente portato a conoscenza del Committente.

## **ARTICOLO 20**

### ***Trattamento dei dati, consenso al trattamento***

1. Ai sensi di quanto previsto dalle leggi in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione di questo rapporto contrattuale.
2. Nello specifico, verranno trattati i dati necessari alla esecuzione del rapporto contrattuale e dei singoli ordini di consegna, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa di CONI SERVIZI
3. In ogni caso CONI SERVIZI aderendo al Contratto dichiara espressamente di acconsentire al trattamento e all'invio da parte del Fornitore dei dati relativi alla fatturazione, per le finalità connesse all'esecuzione del rapporto contrattuale e dei singoli ordini di consegna. I dati saranno trasmessi anche per via telefonica e telematica dal Fornitore a CONI SERVIZI nel rispetto delle disposizioni normative in vigore.
4. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
5. Le parti si impegnano a comunicarsi oralmente tutte le informazioni previste dalla medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

## **ARTICOLO 21**

### ***Cessione di credito e di contratto***

1. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti di CONI SERVIZI a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 106, comma 13, D.Lgs. n. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per CONI SERVIZI di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore anche in ordine ad ordini di acquisto diversi.
2. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.
3. La cessione del Contratto è vietata, ai sensi dell'art. 105, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016.

## **ARTICOLO 22**

### ***Subappalto***

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo del Contratto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:  

---

---

---
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare a CONI SERVIZI o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

4. Il subappalto è autorizzato da CONI SERVIZI Il Fornitore si impegna a depositare presso CONI SERVIZI medesima, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, nonché la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al suddetto dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, D.Lgs. n. 50/2016. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, CONI SERVIZI non autorizzerà il subappalto.
5. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, CONI SERVIZI procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
6. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione del Contratto, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all'articolo 10 della Legge 575/65 e s.m.i.
7. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, la quale rimane l'unica e sola responsabile, nei confronti di CONI SERVIZI, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata.
8. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne CONI SERVIZI da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
9. Ai sensi dell'articolo 105, comma 14, D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
10. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto, secondo quanto disposto al comma 2, art. 105, D.Lgs. n. 50/2016, non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

11. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte dell'impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, CONI SERVIZI potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
12. Le disposizioni di cui all'art. 105, D.Lgs. n. 50/2016 si applicano anche ai R.T.I., nonché alle Società consortili secondo quanto previsto al comma 20 della medesima disposizione normativa.
13. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 105, D.Lgs. n. 50/2016.

### **ARTICOLO 23**

#### ***Oneri fiscali e spese contrattuali***

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla fornitura ed agli ordini di consegna ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, copie esecutive, ecc. ad eccezione di quelli che fanno carico a CONI SERVIZI per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 633/72.

### **ARTICOLO 24**

#### ***Foro competente***

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 133, comma 1, lettera e), d.lgs. 104/2010, per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del rapporto contrattuale e per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e CONI SERVIZI, è competente in via esclusiva il Foro di Roma e la legge applicabile è la legge italiana.

## **ARTICOLO 25**

### ***Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione***

1. Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è il Dott. Gennaro Ranieri nella sua qualità di Responsabile della Direzione Acquisti.
2. Il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del Contratto è il Dott. Carlo Mornati nella sua qualità di Responsabile della Direzione "Attività per la Segreteria Generale".
3. Il Direttore dell'Esecuzione del contratto è \_\_\_\_\_

## **ARTICOLO 26**

### ***Allegati***

1. Si intendono quali allegati, nonché parti integranti ed efficaci del Contratto, anche se non materialmente collazionati, ma conservati presso la Stazione Appaltante della gara indetta i seguenti documenti: Disciplinare di gara, Capitolato Tecnico, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica del Fornitore.
2. Si allega, inoltre, al presente Contratto la garanzia definitiva sotto forma di fideiussione di cui al precedente Articolo 13.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, .....

IL FORNITORE

CONI SERVIZI

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ del Fornitore, dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati nel presente Contratto e di accettare incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli di seguito indicati e contenuti nel presente atto, ferma restando la inderogabilità delle norme contenute nel bando di gara, nel Disciplinare di gara e relativi allegati, nel Capitolato tecnico e, per quanto non previsto, nelle disposizioni del Codice Civile e delle Leggi vigenti in materia se ed in quanto compatibili: ARTICOLO 1: Norme regolatrici e disciplina applicabile; ARTICOLO 2: Oggetto; ARTICOLO 3: Durata del contratto e Corrispettivi; ARTICOLO 4: Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità; ARTICOLO 5: Obbligazioni specifiche del Fornitore; ARTICOLO 6: Clausola sociale; ARTICOLO 7: Modalità e termini di esecuzione del servizio; ARTICOLO 8: Verifica e controllo quali/quantitativo; ARTICOLO 9: Fatturazione e pagamenti; ARTICOLO 10: Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa; ARTICOLO 11: Trasparenza; ARTICOLO 12: Penali; ARTICOLO 13: Garanzia definitiva; ARTICOLO 14: Riservatezza; ARTICOLO 15: Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa; ARTICOLO 16: Risoluzione e clausola risolutiva espressa; ARTICOLO 17: Recesso; ARTICOLO 18: Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro;; ARTICOLO 19: Responsabile della commessa; ARTICOLO 20: Trattamento dei dati, consenso al trattamento; ARTICOLO 21: Cessione di credito e di contratto; ARTICOLO 22: Subappalto; ARTICOLO 23: Oneri fiscali e spese contrattuali; ARTICOLO 24: Foro competente; ARTICOLO 25: Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione.

LETTO E APPROVATO  
SI SOTTOSCRIVE PER ACCETTAZIONE  
*IL FORNITORE*

---